

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO

del servizio per le attività di supporto e committenza ausiliaria relative ad intervento di partenariato pubblico-privato.

mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 31, comma 8, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 2, lettera a), legge n. 120 del 2020 recante patti e condizioni per le prestazioni delle attività di supporto tecnico-amministrativo e di committenza ausiliaria, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera m), numeri 1), 2) e 3), 31, commi 7 e 11, e 39, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito semplicemente «Codice dei contratti») per la scelta del contraente affidatario del contratto in Public Private Partnership, di Concessione di costruzione e gestione mediante finanza di progetto di iniziativa privata ai sensi dell'art. 183, comma 15, del Codice dei contratti, relativo all'intervento denominato: «*Realizzazione e gestione di un Centro Polifunzionale Welfare (Centro Servizi per Anziani non autosufficienti, Centro Diurno Integrato, Minialloggi per anziani, Servizi accessori e altri analoghi o compatibili)*».

Tra il **Comune di VALEGGIO SUL MINCIO** con sede in Valeggio sul Mincio (Verona) (CAP 37067), piazza Carlo Alberto, 48 (codice fiscale 00346630239 e partita IVA: 00346630239); nel seguito denominato convenzionalmente e semplicemente «**Amministrazione committente**», qui rappresentata, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di competenze all'assunzione degli atti con rilevanza esterna e di natura contrattuale, da _____, nella sua qualità di _____; e la società

Bosetti Gatti & Partners s.r.l., corrente in 25030 - Castel Mella, (Brescia), via Oriana Fallaci, 24/38 (codice fiscale 03181580980 e partita IVA 03181580980), domicilio digitale (PEC) **bgpartners@pec.it**, nel seguito denominata semplicemente «**Società affidataria**», qui rappresentata da **arch. Federico Treccani**, in **qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e direttore tecnico**;

premesso che tra le parti è stata conclusa la procedura di affidamento ai sensi degli articoli 31, comma 8, del Codice dei contratti e dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020, con determinazione numero _____ in data _____ adottata dal Responsabile del _____, si stipula e si conviene quanto segue.

art. 1. Oggetto del contratto

1. L'Amministrazione committente affida alla Società affidataria la prestazione dei servizi di cui alle specificazioni che seguono.
2. I servizi in affidamento sono qualificabili come attività di supporto tecnico-amministrativo e di committenza ausiliarie ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lettera m), numeri 1), 2) e 3), 31, commi 7 e 11, e 39, comma 2, del Codice dei contratti.
3. I servizi sono affidati ai sensi del combinato disposto degli articoli 31, comma 8, primo periodo, 37, comma 1, 95, comma 3, lettera b) e 157, comma 3, del Codice dei contratti,

nonché dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020.

4. Oggetto, durata, luogo e compenso dell'incarico sono regolati dal presente contratto, al quale è assegnato il seguente CIG: _____.
5. Il contratto che l'Amministrazione committente intende aggiudicare mediante il procedimento oggetto del presente affidamento di supporto, è individuato dalla stessa Amministrazione committente con la seguente denominazione: **«PPP mediante finanza di progetto per la Realizzazione e gestione di un Centro Polifunzionale Welfare (Centro Servizi per Anziani non autosufficienti, Centro Diurno Integrato, Minialloggi per anziani, Servizi accessori e altri analoghi o compatibili)».**

art. 2. Obblighi legali

1. La Società affidataria è vincolata all'osservanza delle norme del codice civile che disciplinano i rapporti contrattuali, in quanto applicabili, nonché di ogni altra disposizione vigente in materia.
2. Nell'espletamento del servizio affidato deve osservare e far osservare, per quanto di sua competenza, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti e contabilità pubblica, in quanto applicabili, con particolare riferimento al diritto dell'Unione Europea e al diritto interno di recepimento. Essa è altresì obbligata ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione committente.
3. Resta a carico della Società affidataria ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterna e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione committente.

art. 3. Descrizione delle prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi consistono nelle attività di committenza ausiliarie e nel supporto tecnico e amministrativo alle attività del responsabile del procedimento o di altri soggetti istituzionali individuati dall'Amministrazione committente, relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici ai sensi delle norme vigenti, consistenti altresì, ove richiesto, nelle seguenti prestazioni, a favore dell'Amministrazione committente e della stazione appaltante che ad essa faccia riferimento:
 - a) disporre della propria infrastruttura tecnica che consenta all'Amministrazione committente e alla stazione appaltante che ad essa faccia riferimento, di aggiudicare contratti pubblici o di concludere accordi quadro;
 - b) collaborazione nello svolgimento e nella progettazione della procedura di scelta del contraente;
 - c) preparazione della procedura in nome e per conto dell'Amministrazione committente e della stazione appaltante che ad essa faccia riferimento se diversa.
2. Le procedure di scelta del contraente di cui al comma 1, oggetto delle prestazioni di supporto e ausiliarie di cui al presente contratto, potranno avvenire mediante qualunque criterio, metodologia e tipo di procedimento previsti dal vigente ordinamento giuridico, in base a quanto ritenuto opportuno dall'Amministrazione committente che, a tal fine, potrà comunque avvalersi anche della Società affidataria.

3. I servizi di cui al presente contratto riguardano le seguenti attività:

a) fase propedeutica (ricerca manifestazioni di interesse):

- I. Collaborazione sommaria con gli uffici dell'Amministrazione committente per individuare la procedura ottimale e l'impianto della stessa;
- II. Redazione dell'avviso pubblico per la ricerca di manifestazioni di interesse;
- III. Redazione di linee guida, in allegato al predetto avviso, circa il contenuto e le caratteristiche che devono avere le manifestazioni di interesse;
- IV. Supporto alla definizione delle ammissibilità di massima delle manifestazioni di interesse o al loro rigetto, per motivi attinenti direttamente al citato avviso, senza esami di merito tecnico, economico o contrattuale, che sono rinviati alla successiva fase B) (fase preparatoria);
- V. Risposte scritte ai quesiti dei candidati che manifestano interesse, qualora riguardino il procedimento e le relative formalità o contenuti obbligatori delle proposte.

b) fase preparatoria (esame di proposte iniziali dei privati proponenti):

- I. Verifica e analisi generale della completezza documentale di base della documentazione presentata;
- II. Verifica delle dichiarazioni, della documentazione presentata, con particolare riguardo allo schema di contratto di concessione, alla matrice dei rischi, al Public Sector Comparator, alle caratteristiche della gestione, al piano economico-finanziario (nel seguito «PEF») e al trattamento e condizioni del sito di intervento;
- III. Verifica e, se del caso, rielaborazione della matrice dei rischi in conformità alle linee guida numero 09 di ANAC;
- IV. Analisi delle bozze delle diverse proposte se più di una;
- V. Supporto alla definizione delle richieste di integrazione progettuale, con particolare riferimento al PEF ed agli aspetti economici riguardanti la bozza di Convenzione, relativamente alla proposta o alle proposte che appaiono maggiormente meritevoli o suscettibili di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione committente;
- VI. Relazione con giudizio di coerenza e convenienza in base alle risultanze delle attività svolte con indicazione delle eventuali modifiche che, conformemente al dettato del Codice dei contratti, dovranno essere negoziate con il Proponente qualora il Progetto risulti meritorio del Pubblico Interesse.
- VII. Collaborazione nella redazione

c) fase di gara:

- I. Redazione del bando di gara e del disciplinare di gara per la procedura aperta, nelle varie versioni per la G.U.U.E., per la G.U.R.I e per estratto sui quotidiani, ove necessario, nonché dei modelli per la partecipazione degli offerenti mediante redazione del DGUE;
- II. Assistenza per l'individuazione degli elementi di valutazione dell'offerta;
- III. Risposte scritte ai quesiti dei partecipanti;
- IV. Assistenza al seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa e assistenza negli eventuali sub-procedimenti di soccorso istruttorio;
- V. Assistenza incidentale e neutrale, meramente amministrativa, alla commissione

giudicatrice, nei limiti di cui al Consiglio di Stato, sezione III, 15 gennaio 2016, n. 112;

VI. Assistenza al seggio di gara per la valutazione dell'offerta economica-

d) fase precontrattuale post aggiudicazione:

- I. Verifica delle eventuali revisioni dello schema di contratto (bozza di convenzione) a causa di modifiche richieste al progetto e alle risultanze della gara.
 - II. Verifica delle eventuali revisioni del PEF da apportare allo stesso a causa degli adeguamenti richiesti alla proposta dall'Amministrazione committente al fine di porlo a base di gara;
 - III. Verifica dei PEF presentati dagli offerenti in sede di gara e del PEF dell'aggiudicatario, nonché, per quest'ultimo, verifica delle eventuali revisioni apportate a causa degli adeguamenti richiesti dall'Amministrazione committente degli esiti di gara.
4. In ogni caso le prestazioni comprendono le proposte di soluzione di qualunque problematica che l'Amministrazione committente intenda sottoporre alla Società affidataria, in materia di affidamento del contratto e che la stessa Società affidataria ritenga di affrontare con le modalità di cui all'articolo 4, singolarmente o cumulativamente.
5. Nell'ambito delle attività del presente contratto, sono comprese numero 2 (due) presenze in sito non remunerate.

art. 4. Modalità di espletamento delle prestazioni

1. Per lo svolgimento delle prestazioni l'Amministrazione committente trasmette alla Società affidataria la documentazione pertinente, concernente la prestazione stessa, compresi gli atti pregressi concernenti il contratto da aggiudicare, eventualmente corredata da note, commenti o argomentazioni svolte dalla stessa Amministrazione committente, indicando altresì:
 - a) l'entità del corrispettivo di cui all'articolo 8, come determinato in seguito alla conclusione della negoziazione;
 - b) il termine in giorni per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 2, come determinato con le modalità di cui alla precedente lettera a);
 - c) gli estremi dell'impegno di spesa assunto, se non già trasmesso in fase di affidamento del contratto.
2. La Società affidataria svolge e conclude la prestazione, mediante trasmissione all'Amministrazione committente delle conclusioni o degli atti richiesti, nei termini e alle condizioni previste.
3. Fermi restando i principi di tempestività e massima celerità, tutte le trasmissioni di cui al comma 1 sono effettuate prevalentemente a mezzo posta elettronica ordinaria, salvo il caso eccezionale di documentazione cartacea non riducibile al formato digitale senza operazioni complesse.
4. Sono escluse le prestazioni di arbitrato e le prestazioni assimilabili o riconducibili a controversie tra l'Amministrazione committente e i suoi contraenti; sono altresì escluse le prestazioni:
 - a) legali o analoghe riservate ex art. 2, commi 5 e 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

- b) in materia fiscale e tributaria;
 - c) in materia urbanistica (nel caso siano necessarie varianti allo strumento urbanistico);
 - d) in materia espropriativa (nel caso sia necessaria l'acquisizione forzata dell'area).
5. In via preferenziale i rapporti interpersonali sono curati mediante posta elettronica certificata o video conferenza su una delle piattaforme telematiche in uso.

art. 5. Condivisione delle istruttorie e dell'attività oggetto delle prestazioni

1. Tutte le prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3, sono effettuate in coordinamento e coinvolgimento delle strutture interne dell'Amministrazione committente, anche al fine dell'aggiornamento e l'apprendimento delle conoscenze e delle competenze di queste ultime in materia di contratti pubblici.
2. Tutti gli atti di cui all'articolo 3, comma 3, devono essere condivisi dalle competenti strutture interne dell'Amministrazione committente.
3. In assenza di condivisione motivata da gravi negligenze della Società affidataria, comportanti errori od omissioni che possono compromettere il procedimento di affidamento dell'intervento, il corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), potrà essere decurtato in una misura variabile da un minimo costituito dall'importo della penale giornaliera ad un massimo costituito dal limite delle penali di cui all'articolo 7, comma 3.

art. 6. Riservatezza e obbligo di astensione

1. La Società affidataria è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali, sia, in particolare, per quanto attiene i candidati e gli offerenti e ogni altra notizia che possa influire sulla correttezza, trasparenza e parità di condizioni nei procedimenti.
2. Il personale della Società affidataria è direttamente responsabile degli atti affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza, nel rispetto dell'articolo 53 del Codice dei contratti.
3. La Società affidataria deve astenersi dalle procedure connesse nelle quali dovesse in qualche modo essere interessata, direttamente o indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.
4. Deve altresì attenersi e rispettare, per tutti gli aspetti rivolti agli operatori economici contraenti con la pubblica amministrazione:
 - a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dall'Amministrazione committente ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012;
 - b) il Codice di comportamento approvato con d.P.R. n. 62 del 2013.
5. La violazione del presente articolo comporta la possibilità, da parte dell'Amministrazione committente, di rescindere immediatamente l'incarico, senza altro adempimento e senza necessità di ulteriore motivazione.

art. 7. Durata dell'incarico, termini di esecuzione, penali

1. L'efficacia del presente contratto decorre dal verificarsi dell'ultima delle seguenti condizioni:
 - a) ricevimento da parte della Società affidataria di copia del presente contratto sottoscritto

dall'organo competente dell'Amministrazione committente, corredato dagli estremi di assunzione dell'impegno di spesa pertinente, quantomeno per la fase a) (fase propedeutica) di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), e all'articolo 8, comma xx, lettera xx;

b) messa a disposizione della Società affidataria degli atti, notizie e indicazioni necessarie al suo svolgimento, fermo restando quanto previsto dal comma 4.

2. In ogni caso l'efficacia del presente contratto cessa al verificarsi della conclusione dell'ultima delle prestazioni affidate ai sensi dell'articolo 8, comma xx, lettera xx. I termini sono previsti in occasione dell'affidamento di ciascuna delle fasi opzionali e decorrono dalla conclusione della fase precedente. Possono essere prorogati e differiti ai sensi del comma 4.
3. Per ogni giorno di ritardo sull'adempimento della prestazione, se attribuito alla responsabilità della Società affidataria, è applicata una penale giornaliera pari allo 1 per mille del corrispettivo, fino alla concorrenza massima del 10% (dieci per cento) dello stesso. Raggiunta quest'ultima misura l'Amministrazione committente può risolvere il contratto.
4. Tutti i termini previsti per le prestazioni, anche ai fini delle penali, restano sospesi tra il momento della trasmissione degli atti dalla Società affidataria all'Amministrazione committente e il momento della restituzione con la condivisione, il nulla-osta o altro invito a proseguire nel procedimento. In altri termini restano sospesi per tutti i periodi di interruzione non imputabili alla Società affidataria e riprendono a decorrere solo dopo che siano cessate le condizioni che hanno causato la sospensione o l'interruzione, con automatica proroga e differimento per un periodo pari alla sospensione o interruzione.
5. I termini sono calcolati secondo quanto previsto dal Regolamento comunitario n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.
6. Eventuali integrazioni delle condizioni contrattuali, compresa l'entità del corrispettivo, sono ammesse solo con provvedimento dell'Amministrazione committente nei limiti previsti dall'articolo 106, comma 1, lettera e) e comma 2, lettera b), determinato nella misura del 10% (dieci per cento). Tali integrazioni, se non altrimenti definibili sotto il profilo economico, sono stabilite a vacazione nella misura massima dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.

art. 8. Determinazione del corrispettivo

1. Tenuto conto del contenuto specializzato e complesso della materia, il corrispettivo (comprensivo di onorari e spese) è determinato in sede di affidamento e definito contrattualmente, per tutte le prestazioni di cui all'articolo 3, in forma forfetaria per ciascuna fase di prestazione, distintamente per la fase a contrattualizzazione immediata di cui al comma 2 e per le successive fasi opzionali di cui al comma 3.
2. È oggetto di contrattualizzazione immediata con assunzione del relativo impegno di spesa, la **fase a), fase propedeutica (ricerca manifestazioni di interesse)**, per un importo, comprensivo di onorari e spese, di **euro 4.500,00 (quattromilacinquecento//00)**
3. Sono invece opzionali le seguenti prestazioni, definite all'articolo 3, comma 3, lettere b), c) e d), che per le quali il presente disciplinare di incarico non è vincolante per l'Amministrazione committente e non necessita, allo stato di impegno di spesa; per tali prestazioni sono predeterminati i seguenti importi:

b) fase preparatoria (esame di proposte iniziali dei privati proponenti di cui all'art. 3, comma 3, lettera b)): euro 15.000,00 (quindicimila//00) in presenza di una sola proposta, incrementata di ulteriori euro 4.000,00 (quattromila//0) in presenza di più di una proposta;

c) fase di gara (art. 3, comma 3, lettera c)): euro 12.000,00 (dodicimila//00).

d) fase precontrattuale post aggiudicazione (art. 3, comma 3, lettera d)): euro 5.000,00 (cinquemila//00).

4. Le prestazioni opzionali di cui al comma 3, costituiranno vincolo contrattuale soltanto in seguito all'esercizio delle relative opzioni, in sequenza, esercitabili a discrezione assoluta dell'Amministrazione committente mediante comunicazioni scritte recapitate al domicilio digitale (PEC) della Società affidataria, corredata dall'individuazione di una o più d'una delle prestazioni opzionali con il pertinente impegno di spesa assunto di volta in volta. In caso di mancato esercizio dell'opzione, per le stesse prestazioni cessa qualunque efficacia e obbligazione reciproca e nulla è dovuto alla Società affidataria.
5. L'Amministrazione committente potrà, a propria discrezione, affidare a terzi oppure non affidare, senza necessità di motivazione, una o più d'una delle fasi opzionali di cui al comma 3. In tal caso il corrispettivo per tali fasi non sarà dovuto a questa Società affidataria. L'Amministrazione committente potrà esercitare l'opzione dell'eventuale affidamento di una o più d'una delle fasi opzionali di cui al comma 3, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla conclusione della fase immediatamente precedente, trascorso il predetto termine l'inerzia dell'Amministrazione committente costituirà mancato esercizio dell'opzione e cessazione del rapporto contrattuale con estinzione di qualunque obbligazione reciproca relativa alle prestazioni opzionali non svolte.
6. La presenza (o le presenze) in sito da parte di un professionista della Società affidataria, se richiesta, oltre al numero di cui all'articolo 3, comma 5, è remunerata con un corrispettivo forfetario di **euro 750,00 (settecentocinquanta//00)** ciascuna.
7. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo previdenziale (attualmente del 4%) e dell'I.V.A., alle aliquote di legge in vigore al momento della fatturazione (attualmente al 22% su imponibile e contributo), che non concorrono all'importo contrattuale, per cui ciascun impegno di spesa assunto deve essere conseguentemente adeguato.
8. Gli importi dei corrispettivi sono erogati entro i 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica alla conclusione delle prestazioni della singola fase affidata.

art. 9. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 136 del 2010, i pagamenti di cui al precedente articolo 8 sono effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto dedicato in relazione al quale si dichiarano le seguenti informazioni: conto acceso presso la Banca del Territorio Lombardo, agenzia di Roncadelle, intestato a BOSETTI GATTI & PARTNERS s.r.l. individuato dal seguente codice IBAN: **IT45X0873555130013000251432** sul quale i soggetti autorizzati ad operare sono i seguenti:
 - a) **Federico Treccani**, nato a Brescia il 5 marzo 1974, residente a 25030 – Coccaglio (BS), via delle Vigne, 13; codice fiscale: TRCFRC74C05B157J;
 - b) **Bianca Bosetti**, nata a Chiari il 21 ottobre 1975, residente a 25030 – Lograto (BS), via A.

Fratti, 41; codice fiscale: BSTBNC75R61C618Y;

c) **Ivano G. Onorio**, nato a Chiari il 26 giugno 1971, residente in 25030 – Trenzano (BS), via Cavour, 30; codice fiscale: NROVGC71L26C618G.

2. Le eventuali modificazioni delle condizioni di cui al comma 1, sono essere comunicate all'Amministrazione committente entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. In assenza l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti.
3. La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità comporta la nullità del contratto.

art. 10. Indicazione dei soggetti prestatori

1. In analogia con l'articolo 10, comma 4, lettera c), della legge n. 183 del 2011, il soggetto che svolgerà personalmente il servizio è individuato mediante accordo tra le parti, con priorità per l'Amministrazione committente in caso di mancato accordo o, nel silenzio di questa, dalla Società affidataria.
2. Parti limitate delle prestazioni, in applicazione analogica dell'articolo 31, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti (come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021) e dell'articolo 105, comma 3, lettera c-bis), dello stesso Codice, in quanto compatibili, la Società affidataria, sotto la propria responsabilità, può affidare a terzi, senza che ciò costituisca subappalto, le seguenti prestazioni parziali:
 - a) con riferimento ai contenuti di natura procedimentale e contrattuale all'avv. Mauro Ballerini, nato a Prevalle il 10 marzo 1957 (codice fiscale BLLMRA57C10H055K), con studio in Brescia;
 - b) con riferimento ai contenuti di natura economico-finanziaria del PEF, al dott. Luca Gnali oppure alla GNALI Invest s.r.l. (codice fiscale 02135070981), con sede in Lumezzane (BS).

art. 11. Copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'articolo 31, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, la società è dotata di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività delle attività di propria competenza, stipulata con i "Liberty Mutual Insurance Europe S.E." (rappresentanza: 20124 – Milano – Via Fabio Filzi, 29), polizza n. LSMAEC003372-00-L. con un massimale per sinistro di euro 2.000.000.
2. La Società affidataria dichiara che alla data odierna non sussistono vertenze il cui esito possa compromettere o intaccare la copertura assicurativa di cui al comma 1. Qualora si verificasse tale circostanza, la Società affidataria lo comunicherà tempestivamente all'Amministrazione committente.

art. 12. Condizioni sospensive

1. Qualora l'Amministrazione committente non assuma l'impegno di spesa per le prestazioni affidate non sorge alcun obbligo per la stessa Amministrazione committente né per la Società affidataria.
2. In tutti i casi l'Amministrazione committente può disporre, senza necessità di motivazione,

l'interruzione dell'incarico dietro pagamento dei corrispettivi relativi alle sole parti di prestazioni svolte dalla Società affidataria.

art. 13. Disposizioni finali e transitorie

1. Il soggetto che sottoscrive per conto della Società affidataria dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 che per lui medesimo, la stessa società affidataria, nonché i soggetti che hanno potere di impegnare contrattualmente la società, non ricorrono le cause di esclusione previste dall'ordinamento, confermando integralmente il DGUE (Documento di gara unico europeo) di cui all'articolo 85 del Codice dei contratti, presentato in fase di affidamento.
2. Il servizio in oggetto risulta presente, nei termini e alle condizioni generali applicabili, sul mercato elettronico gestito dal M.E.P.A.
3. Il presente contratto costituisce appalto di servizi pertanto è sottratto alla disciplina di cui all'articolo 1, commi 11 e 42 della legge n. 311 del 2004, all'articolo 1, commi 9, 10, 56 e 57, della legge n. 266 del 2005, all'articolo 3, commi 18, 54, 55, 56 e 57, della legge n. 244 del 2007, agli articoli 7, comma 6, e 53, commi 14 e 15, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 46 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008.
4. L'Amministrazione committente prende atto che la Società affidataria è una società di ingegneria senza dipendenti e i cui soci sono tutti iscritti a Casse autonome per cui:
 - a) non è tenuta all'iscrizione e alla contribuzione INPS, in quanto non ha dipendenti e i soci attivi sono soggetti a contribuzione obbligatoria presso altro sistema previdenziale, pertanto, non è in possesso né gli può essere attribuita una matricola INPS, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come interpretato dall'articolo 18, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111;
 - b) non è tenuta all'iscrizione e alla contribuzione INAIL, in quanto non ha dipendenti e i soci attivi sono soggetti a contribuzione obbligatoria presso altro sistema previdenziale (Casse previdenziali autonome dei professionisti), pertanto non è in possesso né gli può essere attribuita una posizione INAIL;
 - c) non è tenuta all'iscrizione alla CASSA EDILE in quanto trattasi di ditta non edile;
 - d) ai sensi della nota n. 2 del 24 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro, in caso di società di capitali (come quella in oggetto) non è richiesto il DURC dei singoli soci.
5. Ferma restando la clausola sospensiva di cui all'articolo 12, comma 1, il presente contratto disciplinare è vincolante ed efficace per ciascuna delle parti, solo dopo la sottoscrizione dell'altra parte.
6. Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti, il presente contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

Li _____

Per la Società affidataria:

per l'Amministrazione committente